

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

13° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2001

Presidenza del presidente NOVI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(628) *Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE*

(351) *AGONI ed altri: Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(525) *BRUNALE ed altri: Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria*

(605) *RONCONI: Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici*

(663) *SPECCHIA ed altri: Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 7 e passim
BOREA (CCD-CDU:BF)	9
DONATI (Verdi-U)	3, 5, 6 e passim
SPECCHIA (AN), relatore	11
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	12

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU:Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(628) *Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE*

(351) *AGONI ed altri: Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(525) *BRUNALE ed altri: Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria*

(605) *RONCONI: Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici*

(663) *SPECCHIA ed altri: Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 628, 351, 525, 605 e 663.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa nella seduta di martedì 30 ottobre scorso.

Riprendiamo la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1 del disegno di legge n. 628, assunto come testo base.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.286.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, come sapete, sostituisco il collega Turrone, che è impegnato in altra attività per conto di questa Commissione. Non sono – lo dico subito – esperta di questa materia, però ho già avuto modo, alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, di discutere sui profili di questo provvedimento, che sono poi l'oggetto del contenzioso e la ragione fondamentale dell'ostruzionismo dei Verdi.

Con l'emendamento 1.286, proponiamo di aggiungere al capoverso 2, dopo le parole «precisare le specie», la seguente frase: «tra quelle indicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto da emanarsi, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro il 31 dicembre 2001».

Ieri il senatore Specchia mi ha consegnato molto cortesemente un *fax* urgentissimo arrivato dalla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea, al quale è allegata la lettera con cui si annuncia che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.

Ritengo sia interessante leggere insieme ai colleghi alcuni passaggi di questa lettera, perchè fornisce alcuni chiarimenti in merito all'oggetto del contenzioso. Infatti, in questo momento non è in discussione se si è o meno favorevoli alla caccia; abbiamo invece il problema di regolamentare le deroghe relative all'attività venatoria.

A pagina 6 di questa lettera, si afferma: «Alla luce di quanto precede, tenuto conto del fatto che le considerazioni fatte sulle menzionate disposizioni (legge n. 157 del 1992) sono valide anche per le normative regionali che le hanno recepite, si deduce che, anche a livello regionale, l'articolo 9 è stato recepito in maniera incompleta, ineguale e non corretta». In sostanza, si evidenzia che l'aver lasciato ad ogni singola regione il compito di recepire la direttiva comunitaria in assenza di una normativa nazionale ha determinato un'applicazione non corretta dell'articolo 9 della direttiva in Italia. Ci viene pertanto richiesto di intervenire, perchè la Commissione ritiene che, «mantenendo sul proprio territorio nazionale un regime giuridico delle deroghe sulla caccia agli uccelli selvatici incompleto, equivoco e non chiaro», «la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE».

Ciò significa che, se si vuole recepire correttamente l'articolo 9 (come la Commissione europea ci sollecita a fare) e attribuire alle regioni poteri di deroga per l'attività venatoria, bisognerà prevedere una cornice nazionale, in modo che l'applicazione della direttiva a livello regionale sia congrua, coerente, chiara e assolutamente non equivoca.

Allora, l'oggetto del contenzioso è proprio questo; possiamo dissentire su tutto (la caccia, le specie e così via), però il problema centrale è che in questo provvedimento si attribuisce alle regioni un potere di deroga in assenza di una cornice nazionale che stabilisca modalità, quantità, specie. Con il testo del disegno di legge in esame si propone il recepimento della direttiva esattamente in maniera opposta a ciò che la Commissione europea ci richiede. Per questo sarebbe opportuno apportare la modifica proposta con l'emendamento 1.286. Infatti, si riconosce la valenza del recepimento dell'articolo 9 della direttiva, che si può condividere o meno (e gli ambientalisti non lo condividono), ma almeno si attribuisce al Ministero dell'ambiente il compito di individuare una cornice chiara entro cui queste deroghe possono essere applicate, senza compromettere l'ambito di competenza delle regioni (la caccia è materia di competenza delle regioni, su questo non c'è nulla da dire).

Sono convintissima che, se non si procederà nel modo che suggeriamo, la legge che approverete sarà oggetto di numerosi ricorsi anche in sede europea, perchè attribuire alle regioni un potere di deroga così ampio, senza una cornice nazionale, significherebbe – a nostro giudizio – violare l'articolo 9 della direttiva.

Al riguardo, vorrei ricordare anche la sentenza n. 135 del 2001 della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 29 del 1994 della Liguria. In tale sentenza è stato affermato che – sebbene la caccia rientri nell'ambito di competenza regio-

nale – l'aspetto di tutela ambientale, connesso fortemente all'attività venatoria, è materia di interesse nazionale.

Presso la Giunta per gli affari delle Comunità europee, inoltre, ci siamo interrogati su quali modalità siano state seguite da altri Stati federali, per applicare la direttiva comunitaria. Ad esempio, in Germania è stato lasciato ai *Länder* il potere di deroga? Abbiamo chiesto agli uffici legislativi di preparare un quadro delle normative vigenti in materia negli altri Paesi, per capire quali strade siano state seguite. Alla luce dell'attuale ordinamento italiano, non ci sembra che il potere di deroga sia da attribuire alle regioni. Ripeto, mi riferisco alla cornice della tutela ambientale, non all'attività di gestione della caccia, che ovviamente rientra nell'ambito di competenza delle regioni.

Dopo il *referendum* confermativo di poche settimane fa, con il quale un altro passo in avanti in senso federalista è stato compiuto, è necessario chiedersi se questa materia e questa legge siano coerenti con l'attuale attribuzione di poteri.

Si tratta di un quesito molto serio collegato ad una discussione attualmente in corso relativa all'applicazione pratica della modifica al titolo V della Costituzione oggetto del *referendum* che potrebbe, non voglio dire trovare qualche spiraglio a vostro favore, ma sicuramente rimettere in discussione quanto è stato fin qui strutturato in funzione delle diverse potestà.

Per questa ragione, insisto nel chiedervi su questo emendamento un voto favorevole perchè non si tratta, ripeto, di discutere la legittimità delle deroghe, ma di inquadrarle coerentemente in una cornice in cui le direttive, il nostro ordinamento, le potestà dei diversi livelli trovino una loro coerenza. Voi stessi ammetterete che se la direttiva 409/79/CEE verrà applicata in modo inadeguato, se ognuno farà come vuole (mi rendo conto che si tratta di uno *slogan* che va molto di moda), ciò non ci aiuterà nè ad avere un pari livello di diritti rispetto a chi svolge attività venatorie, nè un'autentica tutela dell'ambiente e delle specie che non conoscono confini regionali.

PRESIDENTE. Senatrice Donati, la invito a concludere il suo intervento in quanto il tempo a sua disposizione si sta esaurendo.

DONATI. Sì, signor Presidente, mi accingo a concludere.

Il fenomeno della tutela dell'ambiente non sottosta nè alle regole dei confini regionali, nè a quelle relative ai confini nazionali e, spesso, neanche a quelle relative ai confini internazionali; sarebbe, quindi, bene attribuire al Ministero dell'ambiente una potestà in materia (come questo emendamento chiede), «sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica...»

PRESIDENTE. Senatrice Donati, mi dispiace ma il tempo a sua disposizione è terminato.

Metto ai voti l'emendamento 1.286, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.287.

DONATI (*Verdi-U*). Ho sentito da più parti che ci sarebbe la volontà di affrontare una discussione seria su questo provvedimento. Gli argomenti invocati nel mio precedente intervento e sui quali tornerò (immagino che il senatore Turroni su di essi vi abbia intrattenuto a lungo), riguardano problemi molto seri che necessitano di una soluzione; non credo, infatti, che si possa approvare una legge incoerente rispetto alla stessa direttiva che diciamo di volere recepire.

L'emendamento - 1.287 tenta di introdurre un limite nel numero di specie per le quali è possibile derogare, sostanzialmente indicato nel numero di 10. Probabilmente 10 è un numero preso a caso, non voglio giustificarlo in modo scientifico, lungi da me una simile pretesa; lo spirito di questo emendamento, però, è esattamente lo stesso sul quale vi ho intrattenuto poco fa nel corso dell'illustrazione del precedente emendamento. Non possiamo, cioè, lasciare che singole regioni applichino, in modo difforme ed autonomo una dall'altra, il regime di deroghe perchè ogni volta che questo è stato fatto, e voi me lo insegnate visto che stiamo predisponendo una legge proprio per la mancanza di uno strumento cardine, il provvedimento è stato sistematicamente impugnato dai TAR che hanno sospeso la caccia in deroga.

Nel caso poi di ricorso ai livelli successivi, la Corte Costituzionale ha sempre ribadito la necessità di non avere un sistema differenziato di deroghe proprio perchè sostiene che le attribuzioni delle regioni in tema di caccia, pur tenendo conto degli ulteriori trasferimenti di competenza operati in loro favore dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, non implicano il disconoscimento delle competenze rimaste affidate in materia di tutela della fauna selvatica allo Stato, che si riflettono sulla disciplina delle modalità della caccia stessa nei limiti in cui siano state dettate misure indispensabili ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione di specie selvatiche. Il nostro attuale ordinamento, cioè, non consente tale attribuzione di potere.

È necessario capire se il nuovo sistema, non dico federale ma che ha fatto sicuramente un passo in avanti verso il federalismo dopo il *referendum*, può avere modificato questo quadro. Può essere interessante capire, anche alla luce di questo provvedimento che stiamo discutendo, se ci siano novità da inserire nel provvedimento.

Sarebbe assolutamente illogico che il Senato e il Parlamento approvassero un provvedimento incoerente con le direttive comunitarie, in contrasto con i pareri della Corte, difforme da quanto la nostra Costituzione e il recente *referendum* hanno indicato, perchè tutto questo si presterebbe alla presentazione di ricorsi.

Sono, peraltro, curiosa di conoscere le ragioni di chi ha presentato il presente provvedimento (nessun problema in merito all'appartenenza politica; c'è, infatti, sul tema della caccia una trasversalità nota e comprensibile), perchè invece di presentare un progetto in cui identificare questa cornice con specie, sottospecie, livelli di deroga e quantità, esattamente come prescrive l'articolo 9 della direttiva, si lascia piena autonomia alle regioni di fare ciò che vogliono mettendo a serio rischio tutto il provvedimento.

Sono queste le ragioni per cui continuo ad invocare una normativa che preveda, in modo inequivocabile, una cornice per le opportunità di deroga concesse alle regioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.287, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.288.

DONATI (*Verdi-U*). Mi piacerebbe veder approvato questo emendamento anche se capisco le vostre perplessità.

Con questo emendamento, chiedendo alle regioni di precisare le specie e di indicare anche le quantità, si prevede semplicemente un modo ulteriore per cercare di ridefinire l'ambito di applicazione.

Voglio anche sottolineare che nel 1997 è stato emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tendente a definire, attraverso la previsione della famosa cornice, l'ambito di applicazione di queste deroghe. Il provvedimento fu annullato perchè lo strumento fu ritenuto improprio: fu utilizzato, cioè, un decreto anzichè una specifica norma di recepimento di tale direttiva.

Anche nella relazione al disegno di legge n. 628 ho letto che la contestazione si basava sul merito del recepimento dell'attività di deroga; voglio, invece, ricordare e sottolineare che il decreto del 27 settembre 1997 fu annullato semplicemente per un vizio di illegittimità dovuto al fatto che si ritenne che il recepimento della direttiva dovesse avvenire con legge piuttosto che con un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Non si contestava assolutamente la validità del provvedimento in merito al corretto recepimento dell'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE, di cui stiamo discutendo.

Questo per dire che se da un lato è corretto presentare un disegno di legge per recepire quella parte dell'articolo 9 che non sarebbe stata applicata correttamente, non equivale a correttezza dire che il suddetto decreto fu annullato perchè non corretto.

Tornando quindi all'emendamento, ripeto il ragionamento fatto in precedenza: è possibile attribuire il potere di prevedere deroghe (peraltro, la legge n. 157 già contiene un elenco di deroghe specifiche), ma il provvedimento in esame si limita ad attribuire alle regioni tale potere senza

alcuna precisazione. Questo non ci sembra un buon modo di recepire la normativa comunitaria. Invece, apportando la modifica proposta con l'emendamento 1.288, si circoscrive con più precisione l'ambito della deroga, perchè anche la soluzione della questione relativa alle quantità, oltre a quella delle specie, è dirimente; in sostanza, bisogna indicare la quantità che può essere prelevata con l'attività venatoria.

Mi sembra che la portata di questo emendamento sia veramente limitata, per cui la Commissione può tranquillamente approvarlo, anche perchè favorisce la definizione di un regime più chiaro e inequivocabile, in ottemperanza alle richieste della Commissione europea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.288, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.289.

DONATI (*Verdi-U*). Con l'emendamento 1.289, si propone di inserire, dopo la parola «specie», le seguenti: «con particolare riferimento a quelle endemiche».

Occorre sottolineare che siamo in una condizione di particolare squilibrio ambientale e che quindi è particolarmente importante essere attenti a quei fenomeni evolutivi che troppo spesso hanno effetti negativi. Ad esempio, vi sono alcune specie in via di estinzione e altre che diventano stanziali, anche se precedentemente non lo erano. Il problema dell'adattamento alle modifiche ambientali si è sempre presentato nel processo evolutivo nel corso della storia, ma è avvenuto in tempi molto lunghi, quindi tutto il sistema ha avuto modo di sopravvivere, riadattarsi e riordinarsi. Noi, invece, stiamo modificando troppo velocemente i sistemi ambientali, interferendo con essi. Quindi, introdurre un particolare riferimento alle specie endemiche è un modo per sottolineare l'attenzione specifica che deve assolutamente avere uno Stato nazionale che vuole tutelare la propria fauna selvatica.

Ieri, sul «Corriere della sera», in occasione della Conferenza internazionale sul clima – che immagino sarà prima o poi oggetto di discussione in questa Commissione – è stata pubblicata un'intervista in cui veniva segnalato che il rapido cambiamento del clima produce effetti modificativi preoccupanti anche su animali e piante. In particolare, si affermava che alcune specie migratorie non migrano più perchè qui trovano più caldo e cibo, quindi condizioni più favorevoli rispetto alle regioni d'origine. Mi rendo conto che qualcuno potrebbe rallegrarsi, perchè ciò significherebbe che più uccelli rimangono nel nostro territorio (e che quindi si potrebbero aumentare le deroghe dal momento che ci sono fin troppi uccelli), però purtroppo tutto questo alimenta le condizioni di squilibrio tra specie stanziali e non, tra specie endemiche e non. Infatti, come era scritto in questo articolo in modo molto efficace...

BOREA (*CCD-CDU:BF*). Ci risparmi la lettura del «Corriere della sera»!

DONATI (*Verdi-U*). Si tratta comunque di fenomeni reali, perchè se si autorizza in deroga la caccia di certe specie si provoca proprio questo tipo di squilibri, causando un eccesso di alcune specie rispetto ad altre. E poi, in base a quale criterio si autorizza la caccia ad una specie e non ad un'altra?

Abbiamo quindi l'esigenza di stabilire un regime chiaro, inequivocabile e basato su criteri scientifici, nell'ambito del quale è possibile disporre le deroghe, altrimenti c'è il rischio che certe pressioni a favore o contro una determinata specie, le consuetudini e le tradizioni prevalgano su ogni altro dato.

Per questi motivi, invito la Commissione ad approvare l'emendamento 1.289, che mi sembra particolarmente significativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.289, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.292.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, con questo emendamento si chiede di inserire, dopo le parole «precisare le specie», le seguenti: «e le sottospecie». Può sembrare una modifica banale, in realtà rientra sempre nella logica di definire un ambito di applicazione delle deroghe più rigoroso.

Sapete meglio di me che, nell'ambito delle varie specie, vi sono sottospecie che a volte hanno caratteristiche assai diverse. Ad esempio, vi sono due sottospecie del *porphyrio*, una è stanziale e l'altra no. Quindi, definire anche la sottospecie, nell'ambito dell'autorizzazione a disporre le deroghe, è un elemento importante per alcune tipologie di uccelli, perchè identifica soggetti predabili con caratteristiche molto diverse. Anche la strolaga ha alcune sottospecie diverse fra di loro. Chi va a caccia o semplicemente è amante degli uccelli conosce tutte queste distinzioni.

Non è opportuno prevedere semplicemente che la regione può autorizzare in deroga la caccia di una determinata specie, ma occorre identificare anche la sottospecie. In tal modo, si delimita l'impatto di questa norma e si identificano le sottospecie con maggiore cognizione scientifica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.292, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.294.

DONATI (*Verdi-U*). Non essendo in grado di argomentare l'emendamento 1.294, anche se ne capisco la logica ostruzionistica, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.295, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.279, risulta precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.296.

DONATI (*Verdi-U*). L'emendamento 1.296 propone di aggiungere, dopo le parole «formano oggetto» la frase «l'elencazione e la valutazione comparata delle diverse soluzioni alternative idonee a soddisfare l'esigenza degli interessi tutelati dall'articolo 9 della citata direttiva».

Ritengo che questo emendamento sia importante perchè tende ad una corretta applicazione della direttiva. L'articolo 9 della direttiva prevede però come condizione che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti.

Una tipica discussione tra ambientalisti e cacciatori è quella relativa al fatto che essendovi troppi uccelli questi si possono e si debbono uccidere; ciò è giusto, ed altrettanto giusto è lasciarlo fare ai cacciatori che se ne intendono e che, oltretutto, lo fanno gratis. La direttiva però afferma che, prima di autorizzare un regime di caccia in deroga, bisogna identificare se non vi siano altre soluzioni soddisfacenti. C'è quindi da chiedersi se, in certe aree, non sia meglio attribuire al Corpo forestale dello Stato l'abbattimento di alcune specie che costituiscono flagelli o problemi per l'agricoltura, cosa che accade in alcuni nostri territori.

Ecco allora che questo emendamento, che chiede di inserire nel testo di legge l'elencazione e la valutazione comparata delle diverse soluzioni alternative idonee a soddisfare l'esigenza degli interessi tutelati all'articolo 9, altro non è che una rigorosa applicazione dei criteri indicati nella direttiva. In questo modo, le regioni si troverebbero nella condizione di dover giustificare con un po' più di precisione la ragione per cui autorizzano un'attività di caccia in deroga, dovendo dimostrare che altre soluzioni soddisfacenti, come recita la direttiva, non sono praticabili.

Con questo emendamento si tenta di recepire la direttiva 79/409/CEE nel modo più corretto possibile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.296, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.297.

DONATI (*Verdi-U*). Con questo emendamento si vuole ridurre l'impatto delle deroghe consentite per l'attività venatoria, aggiungendo il divieto di commercializzazione delle specie. In questo modo, si tende a limitare l'ambito di applicazione della norma (peraltro la stessa direttiva non specifica se questa attività di commercializzazione sia possibile, di fatto non la autorizza e quindi la si dovrebbe intendere esclusa). La diret-

tiva è molto precisa sulle condizioni, sulle quantità, su chi debba autorizzare il soggetto e sulle ragioni di deroga: si parla di interessi relativi alla salute e alla sicurezza pubblica, di interessi relativi alla sicurezza aerea, di prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque e, infine, della protezione della flora e della fauna. Sono queste le ragioni per cui è ammessa un'attività in deroga. Quindi, il divieto di commercializzazione delle specie rende più chiaro il fatto che l'attività in deroga è ammessa soltanto per fini di utilità collettiva da cui è esclusa l'attività di commercializzazione e di compravendita delle specie stesse.

Anche in questo caso mi sento di poter dire con una certa tranquillità che l'emendamento al nostro esame tende a riproporre un corretto recepimento della direttiva, a scoraggiare una pressione che potrebbe essere alimentata dalla commercializzazione di una specie, a rendere più adeguate le ragioni per cui si invoca la deroga per le attività venatorie. Diversamente l'ambito di pressioni per tali attività in deroga che si determinerebbe sulle regioni sarebbe assolutamente (come peraltro avviene già oggi) ingovernabile, e una minoranza di cittadini riuscirebbe sempre ad ottenere deroghe sproporzionate rispetto al peso elettorale.

Queste sono le ragioni per cui vi chiedo un voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.297, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

SPECCHIA, *relatore*. Gli emendamenti successivi riguardano le cerbottane e le fionde; se lei è d'accordo, senatrice Donati, proporrei di passare subito all'esame dell'emendamento 1.325 sul quale il Governo e il relatore hanno espresso un orientamento positivo, poichè esso completa quanto previsto dall'articolo 9 della citata direttiva.

Proporrei, quindi, il ritiro degli emendamenti 1.298, 1.300, 1.301, 1.303, 1.324, 1.306, 1.307, 1.305, 1.309 e 1.310 per passare all'esame dell'emendamento 1.325.

PRESIDENTE. Senatrice Donati, accoglie l'invito al ritiro avanzato dal relatore?

DONATI (*Verdi-U*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.325, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,05.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE n. 628

Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

Art. 1.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis.* - *1.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano nell'ambito del proprio territorio le modalità di esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nel rispetto delle proprie competenze, dei principi stabiliti dalla presente legge e delle disposizioni della citata direttiva.

2. Le deroghe possono essere previste solo per le finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE e in assenza di altre soluzioni soddisfacenti e devono precisare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, i soggetti abilitati, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, oltre al Corpo forestale dello Stato.

3. Le deroghe possono essere disposte solo previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), e degli Osservatori faunistici venatori, ove esistenti, anche al fine di assicurare uniformità di tutela e organicità del sistema e non possono avere per oggetto specie per le quali sia dichiarata la forte diminuzione della consistenza numerica.

4. La disciplina delle condizioni e delle modalità di applicazione delle deroghe di cui ai commi da 1 a 3 si applica anche alla cattura di esemplari di specie protette per la cessione ai fini di richiamo di cui all'articolo 4, comma 4.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonchè all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE».

EMENDAMENTI

1.286

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «precisare le specie» inserire le seguenti: «tra quelle indicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto da emanarsi, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro il 31 dicembre 2001».

1.287

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «precisare le specie» inserire le seguenti: «nel numero massimo di dieci».

1.288

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «precisare le specie» inserire le seguenti: «e le quantità».

1.289

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «specie» inserire le seguenti: «con particolare riferimento a quelle endemiche».

1.292

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «precisare le specie» inserire le seguenti: «e le sottospecie».

1.294

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «devono precisare le specie che ne formano oggetto» inserire le seguenti: «le caratteristiche morfologiche degli animali».

1.295

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire la parola: «precisare» con le seguenti: «indicare anche con il nome scientifico in lingua latina».

1.296

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «formano oggetto» inserire le seguenti: «l'elencazione e la valutazione comparata delle diverse soluzioni alternative idonee a soddisfare l'esigenza degli interessi tutelati dall'articolo 9 della citata direttiva».

1.297

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «formano oggetto» inserire le seguenti: «il divieto di commercializzazione delle specie stesse, ».

1.298

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «oggetto» inserire le seguenti: «garantendo la protezione delle specie, comprese quelle migratrici, che sono a rischio di estinzione e vulnerabili».

1.300

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sopprimere le parole: «i mezzi, gli impianti e i metodi» indi al fine del comma aggiungere il seguente capoverso: «Le deroghe possono essere esercitate esclusivamente mediante cerbottana».

1.301

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole: «gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati» con le seguenti: «le strutture, gli impianti, i metodi di prelievo, nonchè gli strumenti autorizzati,».

1.303

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole: «gli impianti e i metodi» con le seguenti: «gli strumenti».

1.324

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole: «di prelievo autorizzati» con le seguenti: «di cattura o altra modalità che non comporti uccisione autorizzata».

1.306

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «mezzi», aggiungere le seguenti: «da scegliersi esclusivamente fra la fionda e la cerbottana».

1.307

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «mezzi», aggiungere la seguente: «ecologici».

1.305

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «gli impianti», aggiungere le seguenti: «consistenti nei retini acchiappa farfalle».

1.309

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «metodi di prelievo», aggiungere le seguenti parole: «ecologici e selettivi».

1.310

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «autorizzati», aggiungere le seguenti: «su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) il quale svolge compiti di controllo e certificazione dell'attività svolta e ne determina il periodo di attività.».

1.325

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «prelievo autorizzati», aggiungere le seguenti: «le condizioni di rischio.».
